



REGOLAMENTO COMITATO CONSULTIVO CONVENZIONE MONTORFANO

Art. 1

Principi generali

1. I Comuni aderenti alla convenzione del Montorfano favoriscono e promuovono la partecipazione e il coinvolgimento delle associazioni e delle forze di rappresentanza sociale, nonché dei singoli cittadini, all'interno dei processi decisionali correlati all'attuazione e alla gestione delle attività convenzionali.
2. Le riunioni del Comitato Consultivo si tengono presso luogo specificato nell'avviso di convocazione. Essa può essere convocata sia in sessione plenaria, o per singolo comune, o per singola tipologia di composizione. Le ultime due fattispecie esclusivamente tramite convocazione dell'Assemblea dei Comuni.
3. Gli scopi del Comitato sono quelli indicati nella Convenzione Comuni del Montorfano, in generale la sua opera è finalizzata alla salvaguardia del territorio e delle tradizioni storiche e culturali delle popolazioni interessate ed alla valorizzazione della zona attraverso l'attivazione di iniziative di sviluppo economico turistico e sociale;

Art.2

Oggetto del Regolamento ed individuazione dei membri del Comitato Consultivo

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione del Comitato Consultivo. Questo si riunisce di norma ogni 3 mesi oppure viene convocato dall'Assemblea dei Comuni in caso di urgenza, comunque esclusivamente mediante posta elettronica. Compito del Comitato Consultivo è quello di esprimere pareri non vincolanti in ordine alla pianificazione, alla programmazione degli interventi, alla regolamentazione della fruizione ed ai programmi delle iniziative da svolgersi nel territorio del Montorfano.

Art.3

Composizione

1. Il Comitato Consultivo è costituito per ogni Comune da:
 - a. un rappresentante aderente designato dalla Giunta Comunale, anche esterno all'amministrazione;
 - b. un rappresentante delle associazioni venatorie presenti negli ambiti territoriali di caccia interessati (A.T.C.);
 - c. un rappresentante designato tra: proprietari possessori di fondo adibito a bosco o a pascolo, imprenditori agricoli che detengono la sede operativa ovvero diritti di proprietà nel territorio del Montorfano, membri di associazione e/o portatori di interesse nei confronti della tutela del Montorfano;
2. Ciascun Comune membro provvederà a comunicare al Comune Capofila i nominativi delle singole categorie per il proprio Comune di appartenenza.
3. La composizione del Comitato Consultivo verrà ratificata dall'Assemblea dei Comuni e resterà in carica fino alla scadenza della legislatura.
4. I membri del Comitato consultivo decadono con la scadenza della legislatura del proprio Comune di appartenenza. Ogni Comune potrà nominare eventualmente nuovi soggetti. I singoli componenti del Comitato decadono dopo 3 assenze consecutive non giustificate.
5. E' prevista la facoltà di dimissioni dal Comitato. In tal caso il Comune di appartenenza provvederà a nominare il relativo sostituto.

Art.4

Partecipazione di non componenti

Tutti i membri dell'Assemblea dei Comuni possono partecipare ai lavori del Comitato con diritto di intervento e senza diritto di voto, fermo restando che non possono essere considerati quale parte integrante del Comitato.

Art.5

Prima seduta, Presidente e Segretario

1. La prima seduta del Comitato deve essere convocata plenariamente. Fino alla nomina del Presidente presiede i lavori del Comitato il componente più anziano di età.
2. Nella prima seduta i membri del Comitato eleggono al loro interno il Presidente.
3. Il Presidente presiede i lavori del Comitato e nomina fra i componenti un segretario che cura la stesura del verbale della seduta.
4. In caso di convocazione territoriale, ovvero per singolo comune, oppure per tipologia di nomina non si necessita di un Presidente poiché tali convocazioni sono da considerarsi come supporto diretto all'attività dell'Assemblea dei Comuni.



Art.6

Funzionamento delle riunioni plenarie

1. Il Presidente, in maniera autonoma o su esplicita richiesta dell'Assemblea dei Comuni, dispone la convocazione del Comitato con un anticipo di almeno 10 giorni rispetto a quello stabilito per la riunione. Il Presidente darà notizia della convocazione esclusivamente mediante posta elettronica.
2. Il Presidente presiede i lavori del Comitato che è validamente riunito con la presenza ed il voto di almeno otto dei suoi componenti.
3. Il parere espresso dal Comitato va trasmesso all'Assemblea dei Comuni.
4. I rappresentanti dei Comuni all'interno del Comitato (art.3 categoria a) ricorreranno al supporto degli uffici preposti per il reperimento del materiale informativo, al fine di acquisire le informazioni necessarie allo svolgimento del proprio mandato, previo benestare dell'assemblea dei Comuni.

Art.7

Compensi

La partecipazione alle riunioni è gratuita. Non sono corrisposti compensi, né rimborsi per la collaborazione ai lavori, per la presenza alle riunioni, per l'assunzione di incarichi. I membri dell'Assemblea dei Comuni o i tecnici esterni che partecipano alle riunioni non hanno diritto ad alcun compenso, rimborso e atto giustificativo.